

- iv) i dispositivi medici impiantabili e invasivi;
- v) le schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e degli incendi di combustibili liquidi già presenti in sistemi installati, siano essi fissi o mobili;
- vi) l'uso di ioduro di perfluoroottano per la produzione di bromuro di perfluoroottano ai fini della fabbricazione di prodotti farmaceutici fino al 2036, soggetto a riesame periodico;
- c) la modifica del paragrafo 3, lettera b), della parte [X] dell'allegato A della convenzione sul PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati: aggiunta di «Possono essere autorizzate prove volte a verificare il corretto funzionamento di un sistema installato già contenente schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati, a condizione di prevenire le emissioni nell'ambiente e di smaltire senza rischi per l'ambiente gli effluenti raccolti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione.»;
- d) la cancellazione dei seguenti «scopi accettabili» dalla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e ai suoi derivati nell'allegato B della convenzione: immagini fotografiche, rivestimenti fotoresistenti e antiriflesso per semiconduttori, agente di incisione per semiconduttori composti e filtri in ceramica, fluidi idraulici per l'aviazione, determinati dispositivi medici [per esempio produzione di copolimero di etilene-tetrafluoretilene (ETFE) a strati e radio-opaco, dispositivi medico-diagnostici in vitro, filtri colorati CCD];
- e) la cancellazione delle seguenti «deroghe specifiche» dalla voce relativa al PFOS e ai suoi derivati nell'allegato B della convenzione: fotomaskere nei settori industriali dei semiconduttori e dei dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri), placcatura a carattere decorativo, parti elettriche ed elettroniche di alcune fotocopiatrici e stampanti a colori, insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti, produzione di petrolio indotta chimicamente;
- f) la modifica dello «scopo accettabile» per il PFOS e i suoi derivati per la produzione e l'uso di schiume antincendio in una «deroga specifica» per l'uso di schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e la soppressione degli incendi di combustibili liquidi;
- g) la modifica dello «scopo accettabile» per il PFOS e i suoi derivati per la produzione e l'uso nella placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri) solo in sistemi a ciclo chiuso in una «deroga specifica» per detto uso;
- h) la modifica dello «scopo accettabile» per il PFOS e i suoi derivati per l'uso nelle esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi *Atta* spp. e *Acromyrmex* spp., includendo il sulfluramid e specificando che lo «scopo accettabile» è solo per uso agricolo.

#### Articolo 2

Alla luce dell'andamento della nona riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono concordare modifiche minori della posizione di cui all'articolo 1, durante le riunioni di coordinamento in loco, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019

Per il Consiglio  
Il presidente  
P. DAEA

19CE1259

